

Il mix di agevolazioni è servito

Stanziati dal Mise 230 milioni per i contratti di sviluppo

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello sviluppo economico ha stanziato 230 milioni di euro per i contratti di sviluppo. Con il decreto ministeriale 9 maggio 2017 il Mise è intervenuto per finanziare quello che, nella nuova strategia degli incentivi ridisegnata dal dicastero, rappresenta il principale strumento deputato a promuovere gli investimenti privati con un mix di agevolazioni che vanno dal finanziamento agevolato al contributo in conto interessi, al contributo in conto impianti e a quello diretto alla spesa. Le risorse, che verranno utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese e competitività Fsc (Fondo sviluppo e competitività) 2014-2020», sono riservate agli accordi di sviluppo, la nuova procedura introdotta dal dm 8 novembre 2016 per i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica. Del budget complessivo, la dotazione più consistente, pari a 164.620.000 euro, è destinata alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) è destinato un tesoretto di 18.430.000 euro per le regioni, mentre i restanti 46.075.000 euro sono assegnati alle regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).

Il contratto di sviluppo. È il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni.

I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di:

- programmi di sviluppo industriali, compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Il decreto 8 novembre 2016. La normativa del contratto di sviluppo è stata modificata e integrata con il decreto 8 novembre 2016.

Le novità introdotte con tale decreto sono volte ad assicurare una migliore scansione delle fasi procedurali e a introdurre specificazioni utili alla corretta operatività dello strumento. Il decreto prevede altresì una riduzione a 36 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

Talune delle modifiche procedurali sono finalizzate a una accelerazione delle proce-

dure di valutazione e gestione dei programmi di sviluppo, con riduzione di alcuni dei termini posti a carico di Invitalia (soggetto gestore) e dei soggetti proponenti. Si ricorda inoltre che gran parte di tali modifiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto 8 novembre 2016 sono applicabili anche alle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del predetto decreto.

Dopo il decreto del novembre 2016 i contratti di sviluppo prevedono una forte riduzione (- 30%) dei tempi di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni, passando complessivamente da 150 a 110 giorni. Un'accelerazione che riguarda anche le aziende, che dovranno inviare la comunicazione di avvio dell'investimento al massimo entro sei mesi dalla sottoscrizione di specifici accordi.

Con tale decreto è stata introdotta inoltre la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento.

L'accordo di sviluppo.

Gli accordi di sviluppo finanziano programmi di sviluppo di importo pari o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- previsione di un significativo impatto occupazionale, riconducibile alla capacità del programma di sviluppo promosso di attivare nuova occupazione incrementale. La significatività dell'impatto occupazionale sarà valutata anche in rapporto alla dimensione aziendale e alle caratteristiche del settore industriale di riferimento;
- capacità di attrazione degli investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale. A tal fine i programmi di sviluppo dovranno essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche che detengono almeno il 51% del capitale sociale dell'impresa controllata); in casi particolari, quali quelli

di società quotate, potrà essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società;

- coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0: a tal fine nell'ambito dei programmi di sviluppo presentati dovranno essere presenti significative quote di investimenti riconducibili alle aree tecnologiche abilitanti definite nel suddetto piano. Al fine dell'individuazione di tali investimenti si potrà fare riferimento ai «beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

Le imprese che intendono accedere agli accordi di sviluppo devono presentare apposita domanda all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa, Invitalia, che opera sotto le direttive e il controllo del Mise.

L'istanza, che dovrà indicare anche le amministrazioni (inclusa la regione o la provincia autonoma) potenzialmente interessate al programma d'investimenti, deve essere corredata da:

I contratti di sviluppo

Cosa sono?	Rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni
Cosa prevedono?	I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di programmi: <ul style="list-style-type: none"> • di sviluppo industriali, compresa l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; • di sviluppo per la tutela ambientale; • di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere programmi destinati allo sviluppo di attività commerciali (per non più del 20% del programma). Sono previsti anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro
Chi sono i beneficiari delle agevolazioni?	<ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto proponente, l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; • le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma. I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete
Quali sono i limiti di spesa?	L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro in caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)
Quali sono le agevolazioni previste?	Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa

- una breve sintesi del piano di sviluppo, necessaria in particolare a una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità del programma, inclusa quella riferita alla sussistenza di uno dei suddetti requisiti previsti per l'attivazione degli accordi di sviluppo;

- un documento contenente l'individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l'attivazione degli accordi di sviluppo.

Invitalia potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e integrazioni, cui l'impresa dovrà corrispondere entro 7 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, o delle integrazioni eventualmente richieste, Invitalia trasmetterà al ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti una propria relazione descrittiva delle valutazioni effettuate sulla base degli elementi progettuali della proposta.

I beneficiari. I beneficiari delle agevolazioni sono:

- il soggetto proponente, l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma stesso;

- le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il programma del soggetto proponente deve, inoltre, presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiori a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche. Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa.